

ADAPT - Scuola di alta formazione sulle relazioni industriali e di lavoro

*Per iscriverti al Bollettino ADAPT [clicca qui](#)
Per entrare nella **Scuola di ADAPT** e nel progetto **Fabbrica dei talenti** scrivi a: selezione@adapt.it*

Bollettino ADAPT 18 febbraio 2019, n. 7

Per il Welfare quest'ultimo periodo è stato ricco di interventi. Provo a riepilogarli.

Partendo (a ritroso) dalla nuova opportunità pure offerta alle aziende in un'ottica - in proiezione - di cambio generazionale. Essa viene dall'introdotta Quota100. In particolare, dall'art. 20 del [D.L. 28 gennaio 2019 n. 4](#). L'articolo, titolato *Facoltà di riscatto periodi non coperti da contribuzione*, prevede - su richiesta - la **facoltà di riscattare, in tutto o in parte, i periodi dal 1° gennaio 1996 al 29 gennaio 2019** per quanti risultano *privi di anzianità contributiva al 31 dicembre 1995* e non siano già *titolari di pensione*. Tale possibilità, se pur in via sperimentale per il triennio 2019-2021, è prevista per un periodo massimo di *cinque anni, anche non continuativi* a condizione che non siano (né lo saranno) *coperti da contribuzione, comunque versata e accreditata, presso forme di previdenza obbligatoria*.

Il relativo onere è determinato applicando, sulla *retribuzione di riferimento* già *assoggettata a contribuzione nei dodici mesi meno remoti rispetto alla data della domanda*, le *aliquote contributive* vigenti anch'essi *alla data di presentazione della domanda*. La novella registra due importanti possibilità:

- per il **lavoratore di detrarre dall'imposta lorda l'onere** stesso *nella misura del 50 per cento con una ripartizione in cinque quote annuali costanti e di pari importo nell'anno di sostenimento e in quelli successivi;*

- per il **lavoratore** l'onere determinatosi **non concorrerà a formare il reddito** (ex-art. 51, co. 2, DPR n. 917/1986) mentre per il **datore di lavoro** l'onere stesso sarà **deducibile dal reddito di impresa e da lavoro autonomo** qualora quest'ultimo sostenga il predetto onere **destinando, a tal fine, i premi di produzione spettanti al lavoratore** stesso.

La previsione normativa chiarisce che l'eventuale, anche successiva, *acquisizione di anzianità assicurativa antecedente al 1° gennaio 1996* conduce all'*annullamento d'ufficio del riscatto già effettuato ... , con conseguente restituzione dei contributi.*

Ulteriori novità si registrano nella prassi che conducono ad alcune conferme interpretative: provenienti da una nota pubblicata dalla CNCE e dall'Agenzia delle Entrate.

La prima, del 21 gennaio, riguarda *l'assoggettamento fiscale dei **contributi versati ad enti bilaterali e delle prestazioni da essi erogate***, con riferimento alla risposta fornita dall'Agenzia delle Entrate con [interpello n. 24 del 4.10.18](#) (*Interpello articolo 11, comma 1, lettera a), legge 27 luglio 2000, n. 212 - Redditi di lavoro dipendente - Contributi versati ad ente bilaterale - art. 51, comma 2, lett. a), del TUIR*) e le ivi richiamate circolari [n. 326 del 1997](#) (*Decreto Legislativo 2 settembre 1997, n. 314 concernente armonizzazione, razionalizzazione e semplificazione delle disposizioni fiscali e previdenziali in materia di redditi di lavoro dipendente e assimilati.*) e [n. 55 del 1999](#) (*Chiarimenti in merito alla disciplina dei contributi assistenziali e dei contributi versati alle Casse Edili.*). L'[interpello n. 24](#) e la nota della Commissione confermano che **le prestazioni erogate dagli enti bilaterali per premio natalità, asili nido e scuola materna non debbono essere assoggettate a ritenuta.**

La seconda risiede nell'interessante [Principio di diritto n. 6](#) del 12 febbraio 2019 enunciato dall'Agenzia delle Entrate riguardo uno delle principali misure di welfare, i **buoni pasto**. Il principio indica *la non concorrenza alla formazione del reddito di lavoro*

*dipendente (ed assimilato) delle prestazioni sostitutive di mensa aziendale erogate sotto forma di buoni pasto opera nei limiti stabiliti dal citato articolo 51 **a prescindere dal numero di buoni utilizzati**. Il datore di lavoro sarà tenuto di conseguenza alla verifica di detti limiti di esenzione rispetto al valore nominale dei buoni erogati (giornalieri € 5,29 o € 7,00 per i buoni pasto elettronici).*

A seguire, la [Risposta dell'Agenzia delle Entrate 25.1.19 n. 10](#) all'interpello sul piano welfare aziendale: nel riprendere quanto *più volte precisato (da ultimo, con [circolare 23 marzo 2018, n. 5/E](#) ...)*, l'AdE riconferma **l'impossibilità di riconoscere somme o servizi ad personam ovvero per alcuni e ben individuati lavoratori**. L'AdE riafferma, a tal fine, la *nozione di "categoria di dipendenti"* (già individuata nella predetta [circolare n. 5/E del 2018](#)) rafforzando *tale espressione [la quale] non va intesa soltanto con riferimento alle categorie previste nel codice civile (dirigenti, operai etc.), bensì a tutti i dipendenti di un certo tipo (ad esempio, tutti i dipendenti di un certo livello o di una certa qualifica, ovvero tutti gli operai del turno di notte ecc.), purché tali inquadramenti siano sufficienti a impedire in senso teorico, come detto, che siano concesse erogazioni ad personam in esenzione totale o parziale da imposte*. Nella stessa risposta si ritengono utili le precisazioni che riguardano gli **stagisti** e quanti assunti, *ai sensi dell'[articolo 30 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81](#), con un **contratto di somministrazione a tempo determinato**: entrambi potranno godere, in presenza delle previste condizioni, del regime esentativo previsto dalla lettera f) del comma 2 dell'[articolo 51 del TUIR](#) trattandosi, per entrambi, di reddito di lavoro dipendente di cui all'[articolo 49 del TUIR](#), la cui base imponibile è determinata ai sensi del successivo [articolo 51 del TUIR](#).*

Alcuni giorni prima con altra risposta, [Interpello 9.1.19 n. 1](#), l'Agenzia delle Entrate, riprendendo l'[art. 83 del TUIR](#), si è pronunciata sulla deducibilità dei relativi premi di produttività nel senso se *l'intero ammontare dei bonus riconosciuti ai dipendenti debba essere dedotto dal reddito imponibile relativo al periodo d'imposta di competenza, ossia quello riferibile all'esercizio oggetto della valutazione dell'operato dei dipendenti*. L'AdE



ha concluso, sulla base dei principi contabili internazionali, riconoscendo la deducibilità fiscale nell'anno oggetto di valutazione a seconda *che la componente b) in esame abbia [o meno] natura di accantonamento dal punto di vista contabile.*

Solo per memoria ricordo l'[Interpello 28.12.18 n. 164](#) con il quale la stessa AdE si è pronunciata sul regime esentativo delle spese dell'asilo nido assegnando l'esenzione delle spese per la frequenza dell'asilo nido a favore di chi esse siano rimaste effettivamente a carico, escludendo il bonus ricevuto dall'Inps.

Angelo Vitale

ADAPT Professional Fellow

 [@VitaleAngelo](#)

Leggi anche

1. **Politically (in)correct - Reddito di cittadinanza e quota 100: un pacchetto contro il lavoro** Giuliano Cazzola...
2. **Reddito di cittadinanza e Quota 100, pregi e difetti di un decreto tanto atteso*** Francesco Seghezzi...
3. **Welfare bilaterale, dall'ente al lavoratore passando per l'azienda. La posizione (problematica) dell'Agenzia delle Entrate (Risposta n. 24/2018)** Maria Sole Ferrieri Caputi...
4. **Le novità (e le mancanze) della Circolare 5/E sul welfare aziendale** Emmanuele Massagli...
5. **Un'analisi del gap previdenziale a livello europeo e italiano** Ruben Schiavo...
6. **Politically (in)correct - Non di solo welfare (aziendale)** Giuliano Cazzola...